

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2022, n. 12-69/Leg

Regolamento di esecuzione del capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) in materia di agricoltura sociale

(b.u. 22 settembre 2022, n. 38)

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione del capo II bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo), di seguito "legge provinciale", ai sensi dell'articolo 14 octies della predetta legge provinciale.

Art. 2 *Comunicazione per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali*

1. La comunicazione prevista dall'articolo 14 ter, comma 4, della legge provinciale è presentata alla Provincia con allegata la documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, atta a comprovare il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge provinciale e da questo regolamento. In particolare la comunicazione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la descrizione del progetto della fattoria sociale, nel quale sono specificate le attività che si intendono svolgere e il rispetto della durata minima prevista dall'articolo 7, comma 1;
- b) la descrizione dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, con indicazione del possesso dei requisiti previsti da questo regolamento;
- c) se la fattoria sociale è svolta in forma associata, l'indicazione del soggetto referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e delegato dai soggetti associati;
- d) a disponibilità di locali e strutture da destinare all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 4, della legge provinciale, la comunicazione è presentata alla Provincia e al comune territorialmente competente mediante lo sportello unico di cui all'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

Art. 3 *Requisiti per l'attività di agricoltura sociale svolta per finalità di inserimento socio-lavorativo*

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale, che intendono svolgere attività di agricoltura sociale diretta a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1, lettera a), della legge provinciale, impiegano tali lavoratori, mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente, nella seguente misura:

- a) almeno 1 lavoratore se sono occupati fino a 15 dipendenti;
- b) almeno 2 lavoratori se sono occupati da 16 a 20 dipendenti;
- c) almeno il 10 per cento dei dipendenti se ne sono occupati più di 20 dipendenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientrano anche i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, al fine di garantire percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa, l'impiego dei soggetti previsti dal comma 1 deve essere pari almeno a 180 giornate lavorative effettive nell'arco di 12 mesi quando l'attività agricola è svolta durante tutto l'anno, o ad almeno 60 giornate lavorative, quando l'attività agricola ha carattere stagionale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 2, comma 1, sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il computo dei lavoratori dipendenti.

5. Le assunzioni dei lavoratori con disabilità non sono computate a copertura degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 4

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per prestazioni e servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale, che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera b), della legge provinciale, diretta a realizzare prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 organizzano e gestiscono dette attività secondo quanto previsto dalle disposizioni normative provinciali vigenti e dai provvedimenti amministrativi relativi alla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private disposta dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1988 n. 3".

3. Per i soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale, che intendano svolgere attività di agricoltura sociale diretta a realizzare gli interventi assistiti con gli animali (IAA) si applicano le disposizioni provinciali attuative e integrative delle linee guida nazionali vigenti per l'erogazione degli IAA di cui all'accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015. Per tale attività devono essere utilizzati prevalentemente gli animali dell'azienda.

4. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative previste dal comma 1 sono svolte prevalentemente presso l'azienda agricola. Quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista, le medesime prestazioni e servizi possono essere svolte anche all'esterno delle strutture aziendali.

Art. 5

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per prestazioni e attività sociali

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera c), della legge provinciale, diretta a realizzare prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, anche attraverso l'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana, nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali, devono essere in possesso di:

- a) autorizzazione a operare in ambito socio assistenziale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale)), se intendono svolgere tale attività nel mercato privato;
- b) autorizzazione e accreditamento a operare in ambito socio-assistenziale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.p. n. 3-78/Leg del 2018, se intendono svolgere tale attività per conto di un ente pubblico.

2. Le prestazioni e attività sociali e di servizio previste al comma 1 realizzate devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola; le predette prestazioni e attività possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale, in coerenza con quanto previsto nel progetto allegato alla comunicazione di cui all'articolo 2.

Art. 6

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per servizi socio-educativi per la prima infanzia di agrinido

1. La fattoria sociale può realizzare servizi socio-educativi per la prima infanzia di agrinido previsti dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera d), se svolti dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, ai sensi della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

Art. 7

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per servizi conciliativi di cura ed educazione

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera d bis), della legge provinciale, diretta a realizzare servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza devono possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni provinciali per l'accREDITAMENTO ai fini dell'erogazione dei servizi per il cui acquisto è possibile l'utilizzo dei buoni di servizio.

Art. 8

Requisiti comuni

1. Le attività di agricoltura sociale sono svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, per almeno tre anni. Nel caso in cui l'attività sia stagionale, è sufficiente che la stessa sia svolta nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività

indicate nel progetto allegato alla comunicazione di cui all'articolo 2.

2. I soggetti dell'articolo 14.1, comma 2, della legge provinciale possono svolgere contestualmente più attività di agricoltura sociale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 se sono in possesso dei requisiti indicati dai medesimi articoli.

3. Nell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è assicurato il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché di anagrafe, salute e benessere animale.

4. In caso di esercizio in forma associata dell'attività di agricoltura sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 2, lettera b bis), della legge provinciale, almeno uno dei soggetti associati deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Per la definizione del rapporto tra attività agricola e le attività disciplinate dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

6. Per le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sono utilizzati i fattori e i mezzi di produzione dell'azienda agricola.

7. Per favorire la qualificazione dell'offerta delle fattorie sociali, la Provincia sostiene gli operatori che garantiscono una competenza adeguata in relazione allo svolgimento dell'attività agricola. A tal fine per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale almeno una persona, tra quelle che svolgono l'attività lavorativa nella fattoria sociale, deve possedere i requisiti di capacità professionale equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

8. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale e di questo regolamento si considerano solo le attività agricole svolte in provincia di Trento come risultanti dal fascicolo aziendale dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

Art. 9

Locali per l'attività di agricoltura sociale

1. La fattoria sociale assicura la presenza di almeno un locale ricreativo e di ristoro e di un servizio igienico. Tali locali possono coincidere con quelli dell'agriturismo operante ai sensi della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) che svolge attività di agricoltura sociale.

2. Se la fattoria sociale è confinante o distante non più di cinquecento metri da strutture socio assistenziali o socio sanitarie già autorizzate o accreditate, non è necessaria la presenza dei locali previsti dal comma 1 presso la fattoria sociale, purché sia garantito l'accesso a dette strutture.

3. La fattoria sociale può inoltre essere dotata di stanze da letto o alloggi per ospitare gli utenti o i lavoratori con disabilità o i lavoratori svantaggiati. Tali stanze o alloggi non possono essere adibiti allo svolgimento di servizi residenziali socio assistenziali o socio sanitari salvo apposita autorizzazione o accreditamento previsti dalla normativa provinciale vigente.

4. Nei locali è garantita l'agibilità e il rispetto della disciplina provinciale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche per i locali situati presso la fattoria sociale e utilizzati dagli utenti o dai lavoratori con disabilità o dai lavoratori svantaggiati.

5. I locali in cui si svolgono le attività previste dall'articolo 7 devono essere conformi a quanto previsto per lo specifico accreditamento.

6. Restano salvi i requisiti strutturali previsti dalla disciplina provinciale vigente per le

strutture che erogano gli interventi assistiti con gli animali.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 sexies della legge provinciale.